**PROVINCIADIVENEZIA**
*Politiche Ambientali*

Resp. Procedimento: dott. M. Gattolin – 041.2501214
Resp. Istruttoria: p.i. G. Fiorese – 041.2501233

Venezia, 14 MAG. 2009

Prot. n° 32345/09
Classificazione: XII-1

**Oggetto: Ditta – INFANTI & DE FAVERI S.n.c.– PIVA 02527860270**
Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto sito in via Bassie n. 44 loc. Summaga in comune di PORTOGRUARO VE per lo svolgimento delle operazioni di smaltimento di rifiuti previste ai punti **D13** e **D15** dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. nonché delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi e pericolosi previste ai punti **R4**, **R12** e **R13** dell'allegato C del medesimo d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE**
**Visto che**

con decreto n. 3172 del 14.09.1999 la Regione del Veneto approvava il progetto presentato dalla ditta INFANTI & DE FAVERI S.n.c. relativo alla realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita di rifiuti speciali e pericolosi su di un'area ubicata in comune di Portogruaro, via Bassie n. 44 e meglio individuata al catasto di detto comune al Fg. 44, mapp. n. 122 – 123 – 225 – 314, stabilendo un quantitativo massimo stoccabile stimato in 300 tonnellate per i materiali metallici e gli accumulatori al piombo e 364 tonnellate per le rimanenti tipologie;

con decreto provinciale n. 8676 del 15.02.2000 la provincia di Venezia autorizzava l'esercizio dell'impianto per lo svolgimento delle operazioni di raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) dell'allegato B del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 dei rifiuti speciali non pericolosi e dei rifiuti pericolosi nonché delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi consistenti nel riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (R4), nel riciclo/recupero di sostanze inorganiche (R5) e nella messa in riserva di rifiuti (R13) dell'allegato C del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 per una capacità di 585 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 79 tonnellate di rifiuti pericolosi;

con decreto provinciale n. 22140 del 14.04.2000 l'autorizzazione all'esercizio n. 8676 del 15.02.2000 è stata integrata con un'ulteriore tipologia di rifiuto pericoloso;

la provincia di Venezia, con decreto n. 38691 del 9.07.2001, ha modificato e abrogato l'autorizzazione all'esercizio n. 8676 del 15.02.2000, confermando i quantitativi massimi di stoccaggio dei rifiuti;

con decreto n. 69370 del 9.10.2002 la provincia di Venezia ha abrogato e sostituito l'autorizzazione all'esercizio n. 38691 del 9.07.2001;

in data 24.02.2005 la ditta ha chiesto un incremento della capacità di deposito preliminare dei rifiuti pericolosi da 79 tonnellate a 100 tonnellate;

con decreto provinciale n. 14573 del 28.02.2005 la provincia di Venezia ha prorogato la validità del decreto provinciale n. 69370 del 9.10.2002, confermandone le prescrizioni contenute;

con decreto provinciale n. 30227 del 28.04.2005 è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto di Portogruaro fino al 20.04.2009, stabilendo la capacità complessiva del deposito preliminare di rifiuti non pericolosi in 585 tonnellate e per i rifiuti pericolosi 100 tonnellate;

con decreto provinciale n. 93847 del 22.12.2006 è stata sostituita la tabella e la planimetria allegata al decreto provinciale n. 30227 del 28.04.2005, facendo salve tutte le prescrizioni contenute nello stesso decreto provinciale;

con prot. n. 19366 del 19.03.2008 la ditta ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione n. 30227 del 28.04.2005 in scadenza al 20.04.2009;

con prot. n. 68214 del 9.10.2008 la provincia di Venezia ha chiesto alla ditta di fornire documentazione integrativa alla richiesta di rinnovo n. 19366/08;

con prot. n. 78674 del 20.11.2008 è stato richiesto al Dipartimento Provinciale di Venezia, Servizio Territoriale dell'ARPAV, di effettuare i necessari accertamenti presso l'impianto al fine di verificare la regolarità

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 -30173 MESTRE
Telefono 0412501511 - Fax 0412501212
http://politicheambientali.provincia.venezia.it/
e-mail: proveco@provincia.venezia.it

della conduzione dell'attività e il rispetto delle prescrizioni dettate dal citato decreto provinciale prot. n. 30227 del 28.04.2005, integrato e modificato con decreto provinciale n. 93847 del 22.12.2006;

con prot. n. 82472 del 9.12.2008 la ditta ha presentato la documentazione richiesta con nota provinciale prot. n. 68214 del 9.10.2008;

con prot. n. 1424 del 12.01.2009 è stata acquisita copia del rinnovo della polizza di responsabilità civile inquinamento per un massimale di euro 2.600.000,00= con validità fino al 22.12.2009;

con prot. n. 4613 del 27.01.2009 è stata acquisita la nota della ditta con la quale si chiede, per la tipologia di rifiuto identificata dal codice CER 200133, la possibilità di effettuare l'operazione D15, già autorizzata all'operazione R13;

con prot. n. 14242 del 27.02.2009 è stata acquisita la nota dell'ARPAV riferita al sopralluogo effettuato in data 12.02.2009, effettuato a seguito della richiesta provinciale n. 78674 del 20.11.2008, dalla quale si evince la regolarità della conduzione dell'attività e il rispetto delle prescrizioni dettate dal citato decreto provinciale prot. n. 30227 del 28.04.2005, integrato e modificato con decreto provinciale n. 93847 del 22.12.2006;

con prot. n. 15714 del 3.03.2009 è stata richiesta alla ditta la presentazione delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia in materia ambientale, secondo il modello alla stessa allegato;

con prot. n. 15695 del 3.03.2009 è stato chiesto al comune di Portogruaro se sussistono impedimenti o elementi ostativi al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 30227 del 28.04.2005;

con prot. n. 82472 del 9.12.2008 è stato acquisito il certificato n. IT07/1375 di ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004 valido fino al 13.11.2010;

in data 23.03.2009, prot. n. 21517 del 26.03.2009, è pervenuta la nota del comune di PORTOGRUARO con la quale comunica che non sono state riscontrate , per quanto di competenza, situazioni ostative al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;

nella seduta del 23.03.2009 la C.T.P.A., con verbale acquisito agli atti con prot. n. 24551 del 8.04.2009, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alle richieste presentate, identificando tra l'altro l'operazione R12 per le attività di selezione e cernita, così come previsto nelle linee guida dell'ARPAV per la gestione degli impianti di stoccaggio rifiuti, acquisite con prot. n. 20572 del 25.03.2008;

con prot. n. 23505 del 3.04.2009 è stata acquisita la nota della ditta con la quale vengono ridivenite le aree di stoccaggio per due tipologie di rifiuti già ammesse in impianto;

con prot. n. 26867 del 20.04.2009 la validità del decreto provinciale n. 30277 del 28.04.2005 e s.m.i. è stata prorogata sino al 20.05.2009;

la L.R. n. 3/2000 integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;

la L.R. n. 20/2007 ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale";

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina n particolare le "Autorizzazione e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999 detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

**visto inoltre che**

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i

ti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti si dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

con nota del 9.12.2008 prot. n. 82472 è stata acquisita la nomina del tecnico responsabile l'impianto indicando la responsabilità tecnica dell'impianto in capo all'ing. Mario Bellomo;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

**Visto infine che**

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

si ritiene di far proprio il parere della C.T.P.A. nella seduta del 23.03.2009;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'approvazione del progetto presentato e alle integrazioni richieste nonché di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività

**DECRETA**

Art. 1) La ditta **INFANTI & DE FAVERI S.n.c. (P.IVA 02527860270),** con sede legale in comune di PORTOGRUARO (VE) in via Bassie n. 44 loc. Summaga, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 29 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., all'esercizio dell'impianto sito in comune di PORTOGRUARO (VE) in via Bassie n. 44 loc. Summaga, per lo svolgimento delle seguenti operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi:

R4 consistente nella selezione e cernita per l'ottenimento di materie prime secondarie;
R12 consistente nella selezione, cernita e accorpamento da effettuarsi su partite di rifiuti omogenee aventi stesso codice CER per l'ottenimento di rifiuti omogenei da avviare al recupero
R13 messa in riserva dei rifiuti, anche pericolosi;
D13 consistente nella selezione e cernita dei rifiuti in ingresso all'impianto e accorpamento dei rifiuti in uscita dall'impianto;
D15 per i rifiuti in ingresso all'impianto e per i rifiuti prodotti dalle attività dell'impianto
nelle aree identificate nella planimetria allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 2) Il presente decreto ha validità dal 21.04.2009 sino al 20.04.2019 e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica richiesta almeno 180 (centottanta) giorni prima della relativa scadenza.

Art. 3) L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di ritiro del presente provvedimento apposta in calce allo stesso ed è subordinata all'attestazione di cui all'Art. 37.

Art. 4) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi conferibili presso l'impianto nelle aree specificate nella planimetria allegata al presente provvedimento, nonché dei rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti dall'attività della ditta, per una capacità complessiva di stoccaggio di seguito riportata:

| | |
|---|---|
| **quantità massima stoccabile R13 rifiuti non pericolosi** | **Tonnellate 350** |
| **quantità massima stoccabile R13 rifiuti pericolosi** | **Tonnellate 200** |
| **quantità massima stoccabile D15 rifiuti pericolosi** | **Tonnellate 10** |
| **quantità massima stoccabile R13/D15 dei rifiuti prodotti** | **Nell'ambito delle capacità autorizzate in ingresso** |

Art. 5) La potenzialità di smaltimento e recupero dei rifiuti è indicata nella tabella di segui riportata:

| | |
|---|---|
| **quantità massima selezione, cernita e accorpamento R12 rifiuti pericolosi e non pericolosi** | **Max 100 tonnellate/giorno** |
| **(quantità massima selezione, cernita e accorpamento D13 rifiuti pericolosi e non pericolosi** | **Max 1 tonnellata/giorno** |
| **quantità massima recupero rifiuti non pericolosi R4** | **Max 1 tonnellata/giorno** |

Art. 6) E' autorizzata l'attività di accorpamento dei rifiuti per le tipologie indicate nella tabella di seguito riportata:

| CER ORIGINE | OPERAZIONE DI ACCORPAMENTO | CODICE CER |
|---|---|---|
| 120101-120102-150104-160106-160117-160122-160214-160216-170405-191001-191002-200140 | R12 | 191202 |
| 120103-120104-160118-170401-170402-170403-170404-170407-170411-191001-191002 | R12 | 191203 |
| 150102-150106-160119-170203-191204-200139 | R12 | 191204<br>191212 |

Art. 7) E' autorizzata l'attività di deposito preliminare (D15) e l'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero individuati nella tabella di seguito riportata:

| Codice CER | Descrizione |
|---|---|
| 19 12 | **rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti** |
| 19 12 01 | carta e cartone |
| 19 12 02 | metalli ferrosi |
| 19 12 03 | metalli non ferrosi |
| 19 12 04 | plastica e gomma |
| 19 12 05 | vetro |
| 19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
| 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 . |

nelle aree individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento, nel rispetto ed entro la capacità complessiva istantanea di stoccaggio di cui all'art. 4) del presente provvedimento.

Art. 8) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.

Art. 9) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Art. 10) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti comunque soggette alla specifica disciplina sanzionatoria. Copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.

Art. 11) Devono essere rispettate le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.

Art. 12) E' fatto carico alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.

Art. 13) E' vietato lo smaltimento di rifiuti solidi urbani in impianti ubicati nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale o del Bacino qualora non istituito ai sensi dell'art. 202 del DLgs 152/06, diverso da quello in cui sono stati raccolti.

Ciò vale, ai sensi della DGRV 2536/04, anche per i rifiuti provenienti dal trattamento delle raccolte differenziate, anche prodotti fuori Ambito ed eventualmente pre-trattati che nell'impianto in oggetto siano sottoposti solamente ad operazioni D15.

## NORME TECNICHE PER LO STOCCAGGIO

Art. 14) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

Art. 15) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

Art. 16) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

Art. 17) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità del rifiuto.

Art. 18) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

Art. 19) I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Art. 20) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.

Art. 21) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Art. 22) Su ogni contenitore di rifiuti dovrà essere apposta, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati:

a) provenienza;
b) tipologia e classificazione del rifiuto;
c) codice del rifiuto;
d) quantità;

Per i rifiuti stoccati in cumuli dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.

Art. 23) I rifiuti in ingresso all'impianto e ivi detenuti per la sola operazione di stoccaggio (D15 o R13) dovranno essere avviati a impianti che ne effettuano lo smaltimento o recupero finale. Nel formulario di accompagnamento in uscita del rifiuto nel campo destinato all'annotazione della provenienza del rifiuto, dovrà essere cancellata la dicitura "produttore" in quanto "detentore" del rifiuto.

Art. 24) E' autorizzata, per la solo tipologia di rifiuto non pericoloso individuato dal codice CER 160103 "pneumatici usati" provenienti dalla micro raccolta effettuata dalla ditta, la possibilità di effettuare presso l'impianto la sola operazione di messa in riserva (R13), e di poterli avviare a impianti che, pur effettuando a loro volta la sola operazione di messa in riserva di tale tipologia di rifiuto, hanno, considerate le notevoli quantità, accesso ad impianti che ne effettuano il recupero finale.

Art. 25) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente.
La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

## PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 26) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.

Art. 27) Dovrà essere comunicata tempestivamente, via fax, a questa Amministrazione, nonché al comune di PORTOGRUARO e all'A.R.P.A.V., Sezione provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi.

Art. 28) Dovrà essere tempestivamente comunicata, via fax allegando copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.

Art. 29) Dovrà essere tenuto, presso l'impianto il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui dell'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, movimentazione interna, cernita, accorpamento ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
Le caratteristiche del rifiuto ottenuto dalle attività di selezione e cernita nonché di accorpamento dovranno essere riportate nelle annotazioni del registro di carico e scarico e, qualora possibile dal punto di vista informatico, alla voce descrizione. Tale precisazione risulta sempre dovuta nei formulari di trasporto, parte integrante del registro di carico e scarico rifiuti, dal momento che la descrizione del codice CER non è sempre esaustiva e quindi necessita riportare l'aspetto esteriore dei rifiuti.
Il registro di carico e scarico dovrà riportare l'area di stoccaggio dei rifiuti ed essere integrato con idonea "documentazione di pesatura" comprovante l'accettazione e la verifica delle quantità di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto.

Art. 30) Presso l'impianto dovrà essere tenuto apposito quaderno di manutenzione, secondo il modulario B.3 di cui alla Circolare Regionale 4 giugno 1986, n. 35, sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'impianto di stoccaggio rifiuti.

Art. 31) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente.

Art. 32) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto; copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

Art. 33) I rifiuti conferiti all'impianto e ivi sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) devono essere direttamente ed unicamente conferiti ad altri impianti esercenti attività di recupero, per sottoporveli effettivamente a operazioni da R1 a R12, come deve risultare dalle relative

registrazioni di scarico e dai formulari di trasporto emessi. Il formulario di identificazione dovrà riportare la dicitura "*detentore*" del rifiuto oggetto della messa in riserva.

Art. 34) Dovrà essere comunicato tempestivamente l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, indicando le generalità complete e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge.

## DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti, ivi comprese la diffida, nonché la sospensione e revoca della presente autorizzazione, secondo la procedura prevista dall'art. 208, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 36) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del quaranta per cento, in forza della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004, ottenuta dalla ditta INFANTI & DE FAVERI S.n.c. in data 13.11.2007.

Art. 37) La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia relative al presente provvedimento, presentate a seguito di nota provinciale prot. n. 15714 del 3.03.2009 e secondo il modello alla stessa allegato, è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.

Art. 38) Entro il 30 giorno successivo ad ogni rinnovo, dovrà pervenire alla questa Amministrazione copia del contratto di Assicurazione RCI, presentata con prot. n. 1424 del 12.01.2009.

Art. 39) L'entità dell'importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004, a seguito dei previsti controlli annuali e del riesame triennale completo del sistema di gestione da parte dell'ente certificatore. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 30 giorni. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni delle certificazioni.

Art. 40) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.

Art. 41) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

Art. 42) Il presente decreto viene consegnato alla ditta interessata e trasmesso alla Regione Veneto, al Comune di PORTOGRUARO, all'ARPAV sezione provinciale di Venezia ed all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'ARPAV.

Art. 43) Il presente atto si compone di 9 pagine oltre alla planimetria allegata.

Il Dirigente del Settore
*- dott. Massimo GATTOLIN -*

P:\Suolo\INFANTI\2009\rinnovo-2009-2019.doc

PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
CONSEGNATO IL 19 MAG. 2009

**TABELLA 1**

| CODICE RIFIUTO | DESCRIZIONE RIFIUTO | D13 | D15 | R4 | R12 | R13 | area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA** | | | | | | |
| **12 01** | **rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche** | | | | | | |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | | | | X | X | 12 |
| 12 01 02 | polveri e particolato di materiali ferrosi | | | | X | X | 12 |
| 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi | | | | X | X | 8 |
| **15** | **RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)** | | | | | | |
| **15 01** | **imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)** | | | | | | |
| 15 01 02 | imballaggi in plastica | | | | X | X | 3/7 |
| 15 01 03 | imballaggi in legno | | | | X | X | 7 |
| 15 01 04 | imballaggi metallici | | | | X | X | 12 |
| 15 01 05 | imballaggi in materiali compositi | | | | X | X | 7 |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti | | | | X | X | 5 |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | X | X | | X | X | 3 |
| **15 02** | **assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi** | | | | | | |
| 15 02 02* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | X | X | | X | X | 1 |
| 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | | | | X | X | 1 |
| **16** | **RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO** | | | | | | |
| **16 01** | **veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)** | | | | | | |
| 16 01 03 | pneumatici usati | | | | X | X | 6 |
| 16 01 06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | | | | X | X | 12 |
| 16 01 07* | filtri dell'olio | X | X | | X | X | 1 |
| 16 01 12 | pastiglie per freni, diversi da quelli di cui alla voce 16 01 11 | | | | X | X | 4 |
| 16 01 14* | liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose | X | X | | | | 3 |
| 16 01 15 | liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 | X | X | | | | 3 |
| 16 01 17 | metalli ferrosi | | | | X | X | 12 |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi | | | | X | X | 12 |
| 16 01 19 | plastica | | | | X | X | 5 |
| 16 01 21* | componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 | X | X | | X | X | 3 |
| 16 01 22 | componenti non specificati altrimenti | | | | X | X | 12 |
| **16 02** | **scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche** | | | | | | |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci da 160209 a 160213 | | | | X | X | 10 |
| 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | | | | X | X | 10 |
| **16 06** | **batterie ed accumulatori** | | | | | | |
| 16 06 01* | batterie al piombo | | X | | X | X | 2 |
| 16 06 02* | batterie al nichel-cadmio | | X | | X | X | 2 |
| 16 06 03* | batterie contenenti mercurio | | X | | X | X | 2 |
| 16 06 04 | batterie alcaline (tranne 16 06 03) | | X | | X | X | 2 |
| 16 06 05 | altre batterie ed accumulatori | | X | | X | X | 2 |
| 16 06 06* | elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata | | X | | X | X | 2 |

| CODICE RIFIUTO | DESCRIZIONE RIFIUTO | D13 | D15 | R4 | R12 | R13 | area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 08** | **catalizzatori esauriti** | | | | | | |
| 16 08 01 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) | | | | X | X | 4 |
| **17** | **RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)** | | | | | | |
| **17 02** | **legno, vetro e plastica** | | | | | | |
| 17 02 03 | plastica | | | | X | X | 5 |
| **17 04** | **metalli (incluse le loro leghe)** | | | | | | |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone | | | | X | X | 11 |
| 17 04 02 | alluminio | | | | X | X | 8 |
| 17 04 03 | piombo | | | | X | X | 11 |
| 17 04 04 | zinco | | | | X | X | 11 |
| 17 04 05 | ferro e acciaio | | | | X | X | 9/12 |
| 17 04 06 | stagno | | | | X | X | 11 |
| 17 04 07 | metalli misti | | | | X | X | 11 |
| 17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | | | X | X | X | 11b |
| **19** | **RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE** | | | | | | |
| **19 10** | **rifiuti prodotti da operazione di frantumazione di rifiuti contenenti metallo** | | | | | | |
| 19 10 01 | rifiuti di ferro e acciaio | | | | X | X | 12 |
| 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | | | | X | X | 12 |
| **19 12** | **rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti** | | | | | | |
| 19 12 02 | Metalli ferrosi | | | | X | X | 9a/10a 12 |
| 19 12 03 | Metalli non ferrosi | | | | X | X | 8a/10a/ 11a/11b 12 |
| 19 12 04 | Plastica e gomma | | X | | X | X | 5 |
| 19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 | | X | | X | X | 5 |
| **20** | **RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA** | | | | | | |
| **20 01** | **frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)** | | | | | | |
| 20 01 33* | batterie ed accumulatori di cui alle voce 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | | X | | X | X | 2 |
| 20 01 34 | batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | | | | X | X | 2 |
| 20 01 39 | plastica | | | | X | X | 5 |
| 20 01 40 | metallo | | | | X | X | 12 |

PROVINCIADIVENEZIA
*Politiche Ambientali*

Prot. n. 33140/09
Classificazione: XII-1

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DEL DLGS. 152/2006, DGRV 2528/99 E DGP 2008/00068**

DITTA: **INFANTI & DE FAVERI S.n.c.**

P.I. **02527860270**

UNITA' LOCALE: **Via Bassie 44 loc. Summaga - PORTOGRUARO VE**

Decreto Prot. n. **32345** del **14/05/2009**

Fidejussione n. **02G55292920** del **25/03/2009**

Assicurazione **LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.**

**Accettata in Mestre,** 14 MAG. 2009

Il Dirigente
*- dott. M. Gattolin -*

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 –30173 MESTRE
Telefono 0412501511 – Fax 0412501212
http://politicheambientali.provincia.venezia.it/
e-mail: proveco@provincia.venezia.it